

Pieve di Soligo, 25.09.2026

Informativa n. 14

OGGETTO: Novità del periodo

Credito d'imposta per l'acquisto di carburante da parte degli autotrasportatori: estensione anche ai mesi di settembre ed ottobre 2026	È stato esteso anche alle spese sostenute nei mesi di settembre¹ ed ottobre² 2026, il credito d'imposta citato, a favore degli autotrasportatori in c/terzi. Saranno pubblicate specifiche modalità attuative (tempistiche e modalità di richiesta) per poter utilizzare il credito dei due nuovi mesi agevolati.
Esenzione del bollo auto per il 2027, per gli autoveicoli fino a 80 KW, per motocicli e ciclomotori.	L'art. 2 del DL 17.9.2026 n. 162 ha introdotto, per tutte le persone fisiche, l'esenzione dalla tassa di circolazione auto (bollo auto), con le seguenti caratteristiche: • l'esenzione è relativa a un solo autoveicolo posseduto, con potenza fino a 80Kw (circa 108 cv) ed è limitata ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra l'1.1.2027 e il 31.12.2027; • il veicolo deve essere regolarmente assicurato, e può essere alimentato a benzina, gasolio o avere alimentazione ibrida; • per i motocicli e i ciclomotori non viene fissato un limite di potenza e, per essere esonerati dal pagamento del bollo, la persona fisica non deve anche avere un'auto agevolabile (fino a 80kw): in tal caso, esente sarà l'auto e non la moto; • se la persona fisica nel 2027 ha il possesso di più di un'autovettura agevolabile (con potenza non superiore a 80 kW), l'esenzione dal bollo auto si applica a quella dotata di minore potenza; se le auto agevolabili hanno pari potenza, l'esenzione spetta a quella per la quale sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore; tale ragionamento vale anche per il possesso di due moto; • qualora il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l'esenzione dal bollo spetta solo per quello che presenta la data di prima immatricolazione più anziana; • la persona fisica, per beneficiare dell'esenzione deve essere: proprietario del veicolo, oppure usufruttuario, oppure acquirente con patto di riservato dominio, oppure utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing) o di locazione a lungo termine senza conducente.
Differimento del contributo di spedizione per i mini-pacchi extra-UE	Viene rinviata³ all'1.12.2026 (rispetto alla data prevista dell'1.10.2026), l'entrata in vigore del contributo di 2,00 euro previsto per i pacchi di modico valore (valore dichiarato non superiore a 150,00 euro) di provenienza extra-UE.
Welfare aziendale: modifiche all'elenco dei beneficiari	Il Dlgs 148/2026 ripristina l'elenco dei familiari del dipendente, destinatario del welfare aziendale, anch'essi possibili beneficiari del welfare, che furono però esclusi da tale agevolazione nel 2025. Fino al 31/12/2024, infatti, oltre al dipendente, al coniuge non legalmente ed effettivamente separato (compreso il "compagno" nelle unioni civili) e ai suoi figli, potevano beneficiare del welfare: • i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (i nonni); • gli adottanti; • i generi e le nuore; • i suoceri; • i fratelli/sorelle I soggetti citati non dovevano essere necessariamente né conviventi né fiscalmente a carico del dipendente.

¹ art. 1 co. 4 del DL 10.9.2026 n. 157² art. 1 co. 4 del DL 17.9.2026 n. 162³ art. 4 co. 1 del DL 162/2026,

	Nel 2025 ci sono state due importanti modifiche: - la Legge di Bilancio 2025, ha ridotto la platea dei soggetti beneficiari del welfare aziendale, eliminando tutti i soggetti presenti nell'elenco che precede, e sostituendoli con gli ascendenti del dipendente, limitando quindi, in particolare, l'utilizzo dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e culto; - il Dlgs 192/2025 ha poi reinserito nell'elenco i familiari previsti dalla versione originaria (valida fino al 31/12/2024), ma richiedendo che tali soggetti fossero conviventi con il contribuente; tale condizione limitava di molto la possibilità di usufruire dei servizi welfare. <u>Ora il Dlgs 148/2026 "Omnibus", ha ripristinato la formulazione originaria dell'elenco dei soggetti (come prima elencati), fin dall'01/01/2025, con effetto quindi retroattivo.</u>
Rilevanza IVA delle somme da corrispondere a seguito di un accordo transattivo	È stata pubblicata la Norma di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) n. 239, che esamina, in particolare, il trattamento IVA da applicare alle operazioni derivanti da accordi transattivi fra le parti. Si riassumono brevemente le considerazioni presenti in tale documento. La "transazione" è un contratto con il quale le parti pongono fine a una lite già iniziata, o la prevengono, facendosi reciproche concessioni. <u>Per verificare se l'oggetto della transazione (ad esempio le somme corrisposte a titolo di transazione) sia o meno soggetto ad iva, va verificato se vi sia lo scambio reciproco di un bene o di un servizio a fronte di una somma di denaro⁴:</u> <u>l'operazione è soggetta iva</u>, quando la somma - pur qualificata come risarcitoria - si sostituisce in concreto a un corrispettivo, ovvero assolve la funzione economica propria del corrispettivo, remunerando ad esempio una prestazione sostitutiva, un comportamento economicamente rilevante, un'utilità specifica per il soggetto che la corrisponde. In tali casi, la natura risarcitoria della somma corrisposta, non prevale sulla funzione economica sostanziale dell'attribuzione patrimoniale, che diviene imponibile ai fini IVA; <u>l'importo rimane invece fuori campo IVA</u> quando è destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale oppure non remunera alcuna prestazione né un comportamento economicamente apprezzabile, oppure non realizza alcuna utilità scambiata tra le parti; è quindi privo di natura sinallagmatica e mantiene la funzione propria del risarcimento: riequilibrare/ristorare il danno.⁵

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁴ È la cosiddetta operazione "sinallagmatica", a prestazioni corrispettive: prevede cioè una prestazione - ad esempio la fornitura di un servizio - e una controprestazione – ovvero una somma in denaro

⁵ Esempi di somme escluse dal campo IVA: i risarcimenti per danno emergente, privi di sinallagma e non riconducibili a prestazioni di servizi; le somme riconosciute all'acquirente per vizi del bene (ad esempio, inquinamento del terreno), quando costituiscono ristoro del danno e non corrispettivo di servizi.